



TRIBUNALE DI NAPOLI
XII[^] SEZIONE - RIESAME

Collegio C

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott.ssa Roberta Ianuario	Presidente estensore
dott.ssa Cettina Scognamiglio	Giudice
dott.ssa Maria Tartaglia Polcini	Giudice

sulla richieste di riesame, presentate nell'interesse di _____
avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 18 marzo 2015, con la
quale si applicativa ad entrambi la misura cautelare della custodia in carcere;
riunito in camera di consiglio;
riunite le procedure,

OSSERVA

Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sull'ordinanza di applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 18 marzo
2015 nei confronti di _____ indagati dei reati di cui agli
artt. 74 e 73 DPR 309/1990, aggravati ex artt. 3 e 4 L. 146/2006 e art. 7 L. 203/1991, e art.
416 bis c.p..

All'udienza del 19 maggio 2015, i difensori dei ricorrenti hanno chiesto, tutti,
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ritiene, però, di dover, in via principale, affrontare la questione relativa alla
"tenuta" dell'ordinanza qui in esame a fronte delle modiche introdotte dalla L. 47/2015 agli
artt. 292 e 309 c.p.p.

Va, al riguardo, innanzitutto, rilevato che l'art. 8 L. 47/2015, entrato in vigore solo l'8
maggio 2015, da un lato, ha "arricchito" le lettere c) e c-bis) dell'art. 292 c.p.p. di un
ulteriore requisito motivazionale: si prevede, infatti, che l'ordinanza cautelare debba
contenere non solo "l'esposizione", ma anche "l'autonoma valutazione" degli elementi ivi
rispettivamente indicati (esigenze cautelari, indizi, irrilevanza delle argomentazioni
difensive) e, dall'altro lato, ha modificato anche i poteri attribuiti, in fase decisoria, al



Tribunale del Riesame: in particolare, è stato aggiunto al nono comma dell'art. 309 c.p.p. il seguente periodo conclusivo: *“Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”*.

Va, poi, ritenuto, alla luce del combinato disposto di tali due norme, che il potere integrativo è, in primo luogo, precluso *“se la motivazione manca”*: trova, quindi, oggi, un'esplicita conferma, nel codice, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il Tribunale del Riesame deve annullare il provvedimento cautelare nelle ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico), alla quale sembra doversi continuare ad equiparare quella in cui la motivazione è meramente apparente.

E tale situazione è riscontrabile allorché l'apparato argomentativo si risolva in mere clausole di stile o in proposizioni apodittiche.

In secondo luogo, il dovere di annullare l'ordinanza, senza poter procedere ad integrazioni, viene codificato anche proprio con riferimento all'ipotesi in cui la motivazione sia viziata nel requisito di nuovo conio, vale a dire se la stessa non contenga *“l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”*.

E tale situazione ricorre nell'ipotesi di redazione di motivazioni per così dire *“appiattite su quelle del Pubblico Ministero richiedente”*. La frase è virgolettata poiché l'espressione è mutuata dalla relazione a cura dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione.

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata, fa difetto proprio il requisito dell'autonoma valutazione da parte del GIP dei gravi indizi a carico di _____ in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Ciò in quanto l'ordinanza qui in esame si limita a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del PM, addirittura riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento o osservazione da parte del GIP e quindi senza alcuna autonoma valutazione da parte di quest'ultimo.

Ne consegue, quindi, alla luce delle modifiche introdotte con la L. 47/2015, entrata in vigore solo l'8 maggio 2015, che l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2015 va annullata e _____ vanno immediatamente liberati, se non detenuti o in custodia per altro caso.



A fronte dell'accertamento circa la assenza, da parte del giudice impugnato, di una sia pur sintetica valutazione autonoma dei fatti rappresentati dal P.M. e trasfusi pedissequamente nell'ordinanza cautelare senza alcuna rielaborazione, sia per quanto attiene alla sussistenza dei gravi indizi, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari (a quest'ultimo riguardo le difese hanno a lungo argomentato, eccependo proprio la assenza di un giudizio autonomo e specificamente inerente le singole posizioni), il collegio non può che prendere atto della preclusione normativa derivante dalla norma succitata, che - ridisegnando i poteri decisori attribuiti al Tribunale del Riesame nelle ipotesi di carenza motivazionale - ha sottratto al Tribunale il potere di integrare, argomentare o valutare "ex novo" elementi fondanti il titolo custodiale, imponendo senz'altro di annullare l'ordinanza sottoposta al suo vaglio quando rilevi dette carenze. Nella citata relazione, infatti, si ipotizza (o meglio si propugna), l'annullamento senza rinvio (ad opera della Corte di Cassazione adita dal ricorrente) dell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame ad integrazione di un'ordinanza carente di autonoma valutazione in ordine alla gravità indiziaria o alle esigenze cautelari.

L'accoglimento del gravame esonera le parti dal pagamento delle spese della procedura incidentale.

P.Q.M.


Letto l'art. 309 c.p.p. pronunciando in ordine ai riesami proposti nell'interesse di
avverso l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli in
data 18.3.15, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di I
riunite le procedure,
così provvede

Annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di entrambi gli indagati dei quali ordina la immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa.

Nulla per le spese

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.5.2015



Il Presidente

I Giudici